

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ATTESTAZIONE DELLA CAPACITA' FINANZIARIA PER AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, CENTRI DI REVISIONE E IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

AUTOSCUOLE:

Per le Autoscuole, ai sensi dell'art. 2 del DM 317/1995, l'attestazione di affidamento deve avere un importo non inferiore ad € 25.822,84 ed è rilasciato da parte di:

- Aziende o istituti di credito;
- Società finanziarie (*) con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50.

SCUOLE NAUTICHE:

Per le Scuole Nautiche, ai sensi dell'art. 4, c.2 del DM 142/2023, l'attestazione di affidamento deve avere un importo non inferiore ad € 50.000,00 ed è rilasciato da parte di:

- Aziende o istituti di credito;
- Società finanziarie (*).

CENTRI DI REVISIONE:

Per i Centri di Revisione, ai sensi dell'art. 239, c.2, lettera b9 del DPR 495/1992, l'attestazione di affidamento deve avere un importo non inferiore ad € 154.937,07 ed è rilasciata da parte di:

- Aziende o istituti di credito;
- Società finanziarie (*) con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50.

IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA:

Per le Imprese di Consulenza Automobilistica, ai sensi dell'art. 4, c.2 del DM 09.11.1992, l'attestazione di affidamento deve avere un importo non inferiore ad € 51.645,69 ed è rilasciata da parte di:

- Aziende o istituti di credito;
- Società finanziarie (*) con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50.

(*) La tematica relativa alle capacità finanziarie è stata chiarita dalla Banca d'Italia con nota prot. n° 1020935 del 3/12/2012 e nota prot. n° 0994811 del 10/10/2014 in cui si esplicita chiaramente che l'intermediario finanziario art. 106 TUB privo dei requisiti previsti dall'art. 11 del DM n. 29/2009 può "esercitare l'attività di finanziamento nei confronti del pubblico nella forma di effettiva erogazione all'impresa di un finanziamento per cassa".

In conseguenza delle suindicate precisazioni della Banca d'Italia lo scrivente Servizio ammetterà attestazioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l'affidamento all'impresa è stato concesso nella forma di:

- effettiva erogazione di un finanziamento per cassa (con indicazione del n° del contratto).

In assenza di tale indicazione l'attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB oppure, ove iscritto solo nell'elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.